



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LUCCA

CALENDARIO UDIENZE DISCUSSIONI

12 settembre	P.M.
14 “	P.M.
15 “	P.M.
16 “	P.C.
19 “	P.C.
20 “	P.C.
21 “	P.C.
22 “	P.C.
23 “	R.C. ed IMP.
26 “	R.C. ed IMP.
27 “	R.C. ed IMP.
28 “	R.C. ed IMP.
29 “	R.C. ed IMP.
30 “	R.C. ed IMP.
3 ottobre	R.C. ed IMP.
4 “	R.C. ed IMP.
19 “	R.C. ed IMP.
20 “	R.C. ed IMP.

Proc. n. 2135 /2013 R.G.

Proc. n. 6395 e 7756/2013 R.G.N.R.



IL TRIBUNALE

con riferimento alle richieste ed alle relative eccezioni formulate dalle parti alle udienze precedenti ed a quella odierna

OSSERVA

che, per quanto attiene alla richiesta - avanzata dall'avv. Siniscalchi - di acquisizione al fascicolo del dibattimento delle **dichiarazioni rese dal teste Harmut Hintze** all'avvocato Clauss Lenz in data 7.3.2016, il dissenso espresso al riguardo dal PM non ne consente l'accoglimento;

in relazione, invece, ai **testi residui delle difese** – Ulriche Tole, Gerd Rohring, Miick Sebastian, Kuegler Joerg, Tovini, Gargano e Ponti – si prende atto delle rinunce e del consenso prestati dalle parti ed, in ogni caso, ritiene il Tribunale che l'istruttoria già compiuta ne renda superflua l'audizione e, pertanto, se ne dispone la revoca ex art. 494 co. 4 cpp, unitamente al sopraindicato teste Hintze;

in ordine all'istanza di **nuova misurazione del fusello, del raggio di raccordo e dell'angolo di attacco della cricca** proveniente dagli avv. Siniscalchi e Ruggieri, il Collegio non ritiene di procedere all'attività richiesta, tenuto conto dell'istruttoria dibattimentale svolta;

quanto alle **memorie depositate dal P.M. con i relativi allegati** - a firma dei Pubblici Ministeri Amodeo e Giannino e dei loro consulenti tecnici - il Tribunale ne dispone l'acquisizione e l'utilizzabilità nei limiti di cui all'art. 121 cpp, laddove si qualificano come memorie anche aventi un contenuto di natura tecnica o scientifica, ma meramente illustrativo delle tesi delle parti su cui si è sviluppato un ampio contraddittorio nel corso del dibattimento;

negli stessi termini, si dispone l'acquisizione delle **memorie con i relativi allegati** - a firma dei difensori e dei consulenti tecnici - depositate dai **difensori**, nonché delle note a firma del c.t. Poshmann e delle relazioni a firma della c.t. d.ssa Bartolini;

con riferimento alle relazioni di **consulenza psichiatrica** relative alle parti civili di cui gli avv. Maffei e Bartolini hanno richiesto l'acquisizione, si dispone in conformità essendo stati escussi sul punto i c.t. Vitale e Petracca;

sull'istanza dell'avv. Labruna, concernente l'**estromissione delle parti civili** risarcite integralmente con quietanza, ogni statuizione sul punto - in mancanza di formali revoche delle costituzioni - è rinviata alla fase decisoria;

in relazione al provvedimento acquisitivo dei **filmati della polizia scientifica** già emesso, si procede alla integrazione del medesimo con riferimento alle riprese effettuate anche all'esterno della cisterna;

va, invece, rigettata la richiesta di esclusione della **nota correttiva a firma del c.t. ing. D'Errico** - avanzata dall'avv. Stile - alla luce dell'ordinanza già pronunciata dal Collegio all'udienza del 15/7/15;

per quanto attiene al **verbale di conciliazione del 12.11.2012** intervenuto tra Dante De Angelis e Trenitalia Spa, se ne dispone l'acquisizione nei limiti di cui agli artt. 238 e 238 bis cpp;

in relazione alle ulteriori richieste di acquisizione di **documenti provenienti da tutte le parti**, se ne dispone l'acquisizione in quanto rientranti nella nozione generale di documento accolta dall'art. 234 cpp, ad eccezione del libro dell'autore Gatti, di cui si dispone la restituzione;

in ordine alla richiesta di citazione dei **periti nominati nell'incidente probatorio**, ritiene il Collegio che l'anticipata acquisizione della prova realizzatasi con l'incidente probatorio comporta la sua utilizzazione in sede dibattimentale senza alcun bisogno di procedere alla sua rinnovazione, risultando, diversamente, vanificata la funzione stessa dell'incidente probatorio (Sez. IV, n. 1832 del 23.10.2014), non incidendo in alcun modo – al riguardo – l'allegazione dell'articolo a firma dei predetti prodotto dal P.M. all'odierna udienza, acquisito ex art. 234 cpp ed in nessun caso qualificabile come parere tecnico;

quanto all'istanza proveniente dall'avv. Ruggeri il Tribunale non ritiene di sollevare la **questione di pregiudizialità** innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Si rigettano, infine, tutte le ulteriori richieste istruttorie avanzate ai sensi dell' **art. 507 cpp**, tenuto conto degli esiti dell'attività istruttoria espletata e dei provvedimenti già emessi da questo Tribunale.

Si allegghi la presente ordinanza a verbale, di cui si è data lettura ex art. 148 comma 5 cpp, e si proceda oltre.

Lucca, 1 luglio 2016

IL PRESIDENTE

